

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 229 a iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinelli, Acciarri, Cancellieri, Elezi, Marinangeli, Menghi, Serfilippi

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2001, N. 22
(DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO, DELLE
PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO)

Signori consiglieri,

con questa proposta di legge si apportano alcune modifiche alla legge regionale 22/2001 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), al fine di introdurre alcune disposizioni specifiche riguardanti coloro che svolgono servizio di primo soccorso sulle piste da sci. In particolare, si ritiene opportuno definire l'assetto normativo all'interno del quale inserire la figura professionale dell'operatore di primo soccorso piste da sci, del quale si avvale il soggetto gestore delle piste stesse. In virtù di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale i gestori debbono istituire un apposito servizio dotato della necessaria attrezzatura; il servizio può essere svolto, tra l'altro, a) dal personale dipendenti in servizio presso le piste o presso gli impianti, b) da enti e associazioni già operanti nel settore dotati di professionalità specifica.

Inoltre, il gestore delle aree sciabili attrezzate, infatti, per espressa previsione della normativa nazionale, incorre nella responsabilità civile riconnessa alla mancata regolarità e sicurezza dell'esercizio delle piste ed al mancato rispetto dell'obbligo di stipula, prima dell'apertura al pubblico della pista, di apposito contratto di assicurazione per i danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti da responsabilità dello stesso gestore in relazione all'uso di dette aree (articolo 15 del d.lgs. 40/2021, che amplia i termini di responsabilità precedentemente disciplinati dall'articolo 4 della legge 363/2003 a tutte le aree sciabili attrezzate).

Nel merito, l'articolo 1 della proposta introduce all'articolo 18 della l.r. 22/2001 i commi 2 bis e 2 ter per disciplinare, rispettivamente il riconoscimento degli operatori di primo soccorso sulle piste da sci ed istituire il relativo elenco. Viene inoltre precisato che gli operatori di primo soccorso sulle piste da sci che hanno effettuato l'intervento di soccorso effettuano la comunicazione dell'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste stesse, sulla base di quanto previsto dalla normativa statale.

L'articolo 2 della proposta istituisce l'elenco regionale degli Operatori di primo soccorso sulle piste da sci, demandando ad una apposita delibera di Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione assembleare, il compito di stabilire le disposizioni attuative per l'iscrizione, la cancellazione, l'aggiornamento dell'elenco.

L'articolo 3 contiene le disposizioni attuative, riguardanti il termine entro il quale la Giunta regionale

è tenuta ad adottare la delibera relativa all'elenco regionale degli Operatori di primo soccorso sulle piste da sci e l'articolo 4 disciplina l'invarianza finanziaria.